



Istituto Comprensivo Mosciano - Bellante (TE)

Via Palmiro Togliatti, s.n.c. - cod. fisc. n. 91019940674 - cod. min. TEIC825007 - e-mail TEIC825007@ISTRUZIONE.IT - tel. 085/80631283

Mosciano Sant'Angelo, 09 febbraio 2022

Prot. n. 2613

A tutti i Docenti
Alle famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività al virus SARS-COVID-19 in ambito scolastico

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legge n.5 del 4 febbraio 2022, avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, integrato con le disposizioni della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute del 04.02.2022

VISTO il comma 6 dell'art. 6 del suddetto DL 4.02.22 n. 5 che recita: l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

VISTO l'Art. 7 comma 1 del suddetto DL 4.02.22 n. 5 che recita: Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli organi collegiali dell'Istituto Comprensivo "MOSCIANO-BELLANTE" nell'a.s. 2020-2021 e confermato anche per questo anno scolastico;

APPLICANDO le novità normative introdotte dal DL n. 5 del 04.02.2022,

COMUNICA

le nuove modalità operative da seguire a far data dal 7.02.2022.

SCUOLA PER L'INFANZIA

FINO A 4 CASI DI POSITIVITA':

Misura didattica:

- a) **fino a 4 casi di positività** accertati tra gli alunni **le attività didattiche proseguono in presenza** con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte di docenti ed educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

Inoltre, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche autosomministrato, alla prima comparsa di sintomi riconducibili al virus Sars-Covid-19 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. **Si precisa che, in caso di autosomministrazione, l'esito negativo del tampone è attestato tramite autocertificazione.**

Misura sanitaria:

- **Per gli alunni:** Auto sorveglianza per 5 giorni;
- **Per il personale:** Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni
- **TEST** rapido o molecolare, anche autosomministrato, alla comparsa di sintomi

In calce alla circolare è presente la definizione di auto sorveglianza

Misura didattica:

- b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Misura sanitaria:

Per gli alunni: quarantena precauzionale per 5 giorni;

TEST: Tampone rapido o molecolare **obbligatorio** con esito negativo. Fine quarantena a partire dal quinto giorno. Il tampone di fine quarantena può essere eseguito anche presso ASL o i centri privati abilitati.

Per il personale: Si applica la Circolare del ministero della salute 0009498 del 04.02.2022 per i contatti stretti (ALTO RISCHIO). Al fondo della presente circolare è presente la definizione di Contatto stretto ad alto rischio.

NELLA SCUOLA PRIMARIA

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA':

Misura didattica:

- a) fino a quattro casi di positività tra gli alunni, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche autosomministrato, alla prima comparsa di sintomi riconducibili al virus Sars-Covid-19 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Si precisa che, in caso di autosomministrazione, l'esito negativo del tampone è attestato tramite autocertificazione.

Misura sanitaria:

- Per gli alunni: Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni
- Per il personale: Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni
- TEST rapido o molecolare, anche autosomministrato, alla comparsa di sintomi

DAL QUINTO CASO DI POSITIVITA':

Misura didattica:

- b) dal quinto caso di positività accertato tra gli alunni:
- Per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
 - Per coloro che posseggono un'ideale esenzione alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale dovranno inviare formale richiesta scritta alla mail istituzionale della scuola.

Misura sanitaria:

- Per gli alunni in presenza: Auto sorveglianza per 5 giorni con FFP2 per 10 giorni;
- Per il personale: Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni;
- Test: Tampone rapido o molecolare alla comparsa di sintomi
Al momento le mascherine FFP2 sono a carico della scuola, l'Istituzione scolastica ha provveduto a ordinarle
 - per tutti gli altri alunni, le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Misura sanitaria:

- Per gli alunni in DDI: quarantena precauzionale per 5 giorni e FFP2 per 5 giorni;

Test: Tampone rapido o molecolare **obbligatorio** con esito negativo. Fine quarantena a partire dal quinto giorno. Il tampone di fine quarantena può essere eseguito presso l'ASL o presso i centri privati abilitati.

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CON UN CASO DI POSITIVITA':

Misura didattica:

- a) con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

Misura sanitaria:

Per alunni e docenti: Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni

Test: Tampone rapido o molecolare alla comparsa di sintomi

CON DUE O PIU' CASI DI POSITIVITA':

Misura didattica:

- b) con due o più casi di positività tra gli alunni:

- Per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19
- Per coloro che posseggono un'idonea esenzione alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale dovranno inviare formale richiesta scritta alla mail istituzionale della scuola.

Misura sanitaria

- **Per gli alunni in presenza:** Auto sorveglianza per 5 giorni con FFP2 per 10 giorni;
- **Per il personale:** Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni;
- **Test:** Tampone rapido o molecolare alla comparsa di sintomi

Al momento le mascherine FFP2 sono a carico delle famiglie, l'Istituzione scolastica ha provveduto a ordinarle e si attende la consegna

-per tutti gli altri alunni, le attività proseguono in **didattica digitale integrata per 5 giorni**

Misura sanitaria:

- **Per gli alunni in DDI:** quarantena precauzionale per 5 giorni e FFP2 per 5 giorni;
- **Test:** Tampone rapido o molecolare **obbligatorio** con esito negativo. Fine quarantena a partire dal quinto giorno. Il tampone di fine quarantena può essere eseguito presso l'ASL o presso i centri privati abilitati.

N.B. Si precisa che l'accertamento del quinto caso di positività (scuola dell'infanzia e primaria) o del secondo caso (scuola secondaria di I grado) viene preso in considerazione se si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Inoltre, ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

**ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE MISURE GIÀ IN ATTO
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:**

le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in caso di classi sospese, l'attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio considerato che nella scuola dell'Infanzia fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza.

PER LA SCUOLA PRIMARIA :

le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in caso di classi in didattica a distanza, l'attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l'utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall'ultimo caso accertato.

Le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma. Pertanto, in caso di due o tre casi di positività, la durata della quarantena per gli alunni che sono in didattica digitale integrata si riduce a cinque giorni. Il rientro in presenza potrà avvenire a seguito dell'effettuazione ed esibizione di un test antigenico rapido o molecolare di esito negativo.

Infine, si ricorda che non è possibile accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. art. 4, c. 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto art. 1, c. 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

Si precisa che i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Di seguito le definizioni di Contatti stretti ad alto rischio e del regime di Auto sorveglianza e **SCHEMA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**.

I Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - Circolare del ministero della salute 0009498 del 04.02.2022

1) Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: misura della quarantena prevista nella durata di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. Al termine di tale periodo test molecolare o antigenico con risultato negativo; è inoltre fatto obbligo di indossare le FFP sino ai 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena prefazionale. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi

2) Soggetti asintomatici che: - abbiano completato il ciclo vaccinale primario oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo: misura della quarantena prevista nella durata di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. Al termine di tale periodo test molecolare o antigenico con risultato negativo; è inoltre fatto obbligo di indossare le FFP sino ai 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena prefazionale. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi

3) Soggetti che abbiano ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale primario nei 120 precedenti o siano guariti da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o siano guariti dopo il completamento del ciclo primario: nessuna quarantena, ma si applica la misura dell'auto sorveglianza per 5 giorni. Alla prima comparsa dei sintomi, test rapido antigenico o molecolare e successivamente, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il positivo. Uso di FFP2 sino a 10 giorno successivi all'esposizione al caso positivo.

IL REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA- Circolare del ministero della salute 0060136-30/12/2021


Coloro che sono posti in auto-sorveglianza:

- devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto sorveglianza termina al 5° giorno (test antigenici rapidi T5).
- È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19.


INFANZIA



PRIMARIA



SSIG



DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto PULITI